



# PANORAMICA DEL SISTEMA FISCALE SVIZZERO

# 10

10.1	Imposizione delle persone giuridiche .....	109
10.2	Onere fiscale nel confronto internazionale .....	112
10.3	Imposizione delle persone fisiche .....	113
10.4	Imposta preventiva .....	116
10.5	Imposta sul valore aggiunto .....	117
10.6	Altre tasse .....	120
10.7	Convenzioni di doppia imposizione .....	121
10.8	Riforma dell'imposizione delle imprese III .....	121
10.9	Regole sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) .....	121

Il sistema fiscale svizzero riflette l'assetto federale del Paese, composto da 26 Cantoni sovrani con 2'397 comuni indipendenti. In base alla Costituzione, a tutti i cantoni è accordata piena libertà in materia tributaria, fatta eccezione per le imposte esplicitamente riservate alla Confederazione. In Svizzera, pertanto, l'imposizione fiscale si articola su due livelli, quello federale e quello cantonale/comunale. La riforma del sistema dell'imposta sul reddito condotta negli ultimi anni ha portato all'armonizzazione degli aspetti formali delle varie legislazioni fiscali cantonali, ad es. per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile, le deduzioni, i periodi fiscali e le procedure di valutazione. I cantoni/comuni, tuttavia, godono ancora di un'ampia autonomia in relazione agli aspetti quantitativi dell'imposizione fiscale, in particolare per quanto concerne la determinazione delle aliquote applicabili. L'onere fiscale, pertanto, varia ancora notevolmente da un cantone/comune all'altro.

## 10.1 IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE

### 10.1.1 Imposta sull'utile delle persone giuridiche – livello federale

La Confederazione preleva l'imposta sull'utile delle persone giuridiche in base a un'aliquota fissa dell'8,5 % sugli utili netti di società di capitali e società cooperative. Per le associazioni, le fondazioni e altre persone giuridiche nonché per i fondi d'investimento si applica invece un'aliquota fissa del 4,25 %. L'imposta federale sul capitale è stata abrogata.

#### Assoggettamento

Per persone imponibili s'intendono le persone giuridiche con sede in Svizzera, ad esempio società di capitali, società a garanzia limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, fondazioni e investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto. Dato che, ai fini fiscali, le società di persone sono trasparenti, ogni socio viene tassato individualmente. Le società che hanno la loro sede o amministrazione effettiva nel territorio svizzero sono considerate domiciliate in Svizzera.

#### Reddito imponibile

Le società domiciliate in Svizzera sono assoggettate all'imposta sull'utile generato a livello mondiale, eccezion fatta per l'utile attribuibile a stabilimenti fissi o proprietà immobiliari all'estero. Tale utile è escluso dalla base imponibile svizzera e viene preso in considerazione solo ai fini della progressione delle aliquote nei cantoni che applicano ancora il sistema progressivo.

Le società domiciliate all'estero sono assoggettate solo all'imposta sull'utile generato in Svizzera, ovvero su utili e/o ricavi da partecipazioni frutto dell'attività economica, degli stabilimenti fissi o delle proprietà immobiliari site in Svizzera, laddove l'utile da sostanza immobiliare include l'utile derivante dalla compravendita di proprietà immobiliari.

In linea di principio la contabilità di una società svizzera e, in caso di una società estera, quella della succursale, costituiscono la base per determinare l'utile imponibile. Generalmente vi sono pochissime differenze tra l'utile societario e l'utile imponibile, eccezion fatta per gli utili di capitale e i dividendi che beneficiano a livello fiscale della riduzione per partecipazioni, per alcune correzioni richieste dalla normativa fiscale e per le perdite riportabili fiscalmente per un periodo di sette anni. Di norma le deduzioni ammesse sono gli ammortamenti, le imposte pagate, gli interessi passivi nonché le commissioni/royalties di gestione e amministrazione; quest'ultime sono detraibili purché venga soddisfatto il principio di libera concorrenza («dealing at arm's length»).

## «La Svizzera dispone di un sistema fiscale moderno concepito per rispondere alle esigenze dell'economia.»

### Capitale proprio occulto

L'Amministrazione federale delle contribuzioni («AFC») ha emesso diverse norme di garanzia («safe-harbour rules») in riferimento al capitale proprio occulto (denominato anche «thin capitalization») applicabili a debiti con entità correlate. Queste norme non interessano il finanziamento di terzi. Nello specifico, si ricorre al rapporto tra attivi e patrimonio netto per determinare se una società è adeguatamente finanziata. Le norme sulla «thin capitalization» prevedono che ogni classe di attivi (in genere il valore venale, ma spesso possono bastare anche valori contabili inferiori) sia coperta da una certa percentuale di patrimonio netto.

Il debito tra entità correlate che supera la soglia di indebitamento consentito secondo le percentuali fornite dall'AFC viene riclassificato come patrimonio netto e sommato al capitale imponibile ai fini dell'imposta sul capitale prelevata dai cantoni/comuni, a meno che non sia possibile dimostrare che, nella fattispecie, le condizioni di indebitamento applicate siano più appropriate. Inoltre, gli interessi finanziari deducibili possono essere calcolati moltiplicando il finanziamento massimo consentito per i tassi d'interesse determinati dall'AFC. Se gli interessi versati alle parti correlate superano l'ammontare che può essere pagato in base al finanziamento massimo consentito, allora questi interessi vanno ad aggiungersi all'utile imponibile e al contempo considerati dividendi occulti soggetti all'imposta preventiva del 35%.

### Consolidato di gruppo

Ai fini dell'imposta sull'utile, in Svizzera ogni soggetto imponibile viene tassato individualmente. Non è prevista l'introduzione del consolidato di gruppo nel prossimo futuro.

### Ristrutturazioni di gruppi

In Svizzera le ristrutturazioni di gruppi sono regolamentate dalla legge sulla fusione che include sia norme fiscali che giuridiche in aggiunta alla normativa fiscale applicabile.

Le ristrutturazioni di gruppi, se vengono soddisfatti determinati criteri, possono avvenire senza alcun impatto sotto il profilo fiscale purché i valori contabili degli attivi e passivi rimangano invariati e gli attivi restino in Svizzera.

### 10.1.2 Imposta sull'utile delle persone giuridiche – livello cantonale e comunale

Vista l'armonizzazione a livello cantonale/comunale, la maggior parte delle norme tributarie sono identiche o molto simili alle disposizioni federali illustrate sopra (ad es. la riduzione per partecipazioni, la deduzione delle perdite e, nella maggior parte dei casi, regole sul capitale proprio occulto).

#### Regimi fiscali speciali

A differenza del diritto fiscale federale, tutte le normative cantonali prevedono regimi tributari speciali, ovvero trattamenti speciali di cui le società possono beneficiare posto che siano adempite le condizioni secondo la legge sull'armonizzazione fiscale. In sostituzione dei regimi tributari speciali indicati sotto, la riforma dell'imposizione delle imprese III prevede l'introduzione di nuove misure volte a consolidare e a rafforzare l'attrattiva generale della Svizzera (cfr. capitolo 10.8).

#### A) Società holding

Sono considerate società holding le imprese svizzere (o gli stabilimenti permanenti di società estere) il cui scopo principale è, secondo il loro statuto, la detenzione e l'amministrazione durevole di partecipazioni. Inoltre, le società holding devono adempiere alla condizione secondo la quale le partecipazioni devono rappresentare due terzi degli attivi oppure due terzi dei redditi (dividendi o utili di capitale).

Una società holding che risponde a tali caratteristiche è esente da tutte le imposte sugli utili a livello cantonale/comunale, ad eccezione degli utili da sostanza immobiliare in Svizzera. In linea di principio l'aliquota d'imposta effettiva applicata ad una holding è del 7,83% (pari all'aliquota dell'imposta federale diretta sull'utile), al lordo della riduzione per partecipazione per i dividendi e l'utile. A livello cantonale/comunale si applica un'imposta ridotta sul capitale.

## B) Società mista

Sebbene nei vari cantoni vengano utilizzate denominazioni diverse, sul piano internazionale questo status fiscale è perlopiù definito come «società mista».

Una società mista può svolgere determinate attività commerciali in Svizzera. Di norma, almeno l'80 % dell'utile da attività commerciale deve però essere di provenienza estera (ovvero, al massimo il 20 % dell'utile può essere riconducibile a fonti svizzere). Molti cantoni esigono inoltre che almeno l'80 % dei costi sia legato ad attività effettuate all'estero.

Le società che soddisfano i criteri di cui sopra possono richiedere un trattamento fiscale secondo le prescrizioni riportate di seguito:

- i ricavi da partecipazioni (compresi dividendi, utili di capitale e di rivalutazione) sono esenti da imposta;
- gli altri proventi generati in Svizzera sono imponibili secondo l'aliquota ordinaria;
- i proventi ottenuti all'estero sono assoggettati a livello cantonale/comunale ad un'imposizione parziale a seconda dall'attività esercitata in Svizzera;
- le spese giustificate per scopi inerenti all'attività commerciale sono deducibili dall'utile al quale sono economicamente correlate. Per quanto riguarda le perdite da partecipazioni, esse sono unicamente deducibili dall'utile da partecipazioni imponibile (ovvero dall'utile che non viene percepito esentasse); si applicano aliquote d'imposta ridotte sul capitale.

### 10.1.3 Imposta sul capitale

Un'imposta annua sul capitale può essere prelevata soltanto a livello cantonale/comunale. L'imposta sul capitale viene di norma calcolata in base al patrimonio netto della società (cioè capitale azionario, plusvalenze versate, riserve legali, altre riserve e utili riportati). La base imponibile delle società comprende inoltre eventuali accantonamenti non deducibili fiscalmente, altre riserve latenti e il finanziamento che, dal punto di vista economico, vale come patrimonio netto secondo la normativa svizzera sul capitale proprio occulto. Alcuni cantoni computano l'imposta sull'utile cantonale nell'imposta sul capitale.

Le aliquote d'imposta variano da un cantone all'altro e dipendono dallo status fiscale della società. Nel 2014 le aliquote sono oscillate tra lo 0,0010 % e lo 0,5250 % per le società soggette ad imposizione ordinaria e tra lo 0,0010 % e lo 0,4010 % per le società che hanno diritto ad un regime fiscale speciale.

### 10.1.4 Incentivi fiscali

La Svizzera offre incentivi fiscali sia a livello cantonale che comunale e soltanto in alcune regioni anche a livello federale per nuovi investimenti qualificati per 10 anni.

#### Livello federale

Il Parlamento svizzero ha stilato un elenco delle regioni più decenerate e/o economicamente meno prospere che sono autorizzate a concedere incentivi commerciali, compresa l'esenzione parziale o totale dall'imposta sull'utile delle persone giuridiche per un periodo fino a 10 anni (cfr. cap. 2).

Queste agevolazioni fiscali possono essere concesse per progetti d'investimento che soddisfano determinate condizioni, ad esempio la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore produttivo, il divieto di concorrenza ad imprese esistenti ecc.

#### Livello cantonale e comunale

La maggior parte dei cantoni offre esenzioni parziali o totali da imposte cantonali/comunali per un periodo fino a 10 anni, decidendo caso per caso. In particolare, è possibile ottenere incentivi per la creazione di una nuova azienda o per un progetto di espansione che riveste speciale importanza economica per il cantone. Non bisogna tuttavia dimenticare che, in linea generale, gli incentivi commerciali vengono concessi soprattutto per la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale (quasi tutti i cantoni richiedono almeno 10 - 20 posti di lavoro).

## 10.2 ONERE FISCALE NEL CONFRONTO INTERNAZIONALE

Dal confronto internazionale del «Total Tax Rate» (TTR), ovvero del carico fiscale complessivo, emerge che la Svizzera ha un sistema fiscale sempre molto competitivo rispetto ad altri Paesi altamente sviluppati. Il TTR misura l'ammontare di tutte le imposte e i contributi sociali obbligatori gravanti sulle imprese espresso in percentuale dei redditi d'impresa. Le relazioni d'esercizio 2013 e 2014 riflettono l'onere fiscale complessivo per i periodi fiscali 2011 e 2012 (1° gennaio - 31 dicembre 2011 e 2012). L'importo complessivo delle imposte versate corrisponde alla somma delle imposte e dei contributi da pagare al netto di deduzioni e detrazioni fiscali.

Le imposte e i contributi possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- imposte sull'utile e imposte societarie
- contributi sociali e imposte sulle retribuzioni a carico del datore di lavoro (comprendenti tutti i contributi sociali obbligatori, inclusi quelli versati a una entità privata come ad esempio una cassa pensioni)
- imposte patrimoniali (sulla «sostanza»)
- imposte sulle transazioni (nonché imposte sul fatturato e sul consumo, tra cui l'imposta sul valore aggiunto non rimborsabile)
- altre imposte (tra cui tasse comunali e tasse automobilistiche e sul carburante).


Va inoltre sottolineato che il sistema tributario svizzero è interessante non solo per le persone giuridiche, ma anche per le persone fisiche, in quanto consente loro di beneficiare di una fiscalità moderata nel confronto internazionale.

[www.s-ge.com/taxtool](http://www.s-ge.com/taxtool)

Confronto fiscale internazionale (in collaborazione con BAK Basel)  
Lingue: inglese

## Carico fiscale complessivo, 2011/2012

(FIG. 48)



Fonte: Price Waterhouse Coopers, 2014

## 10.3 IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE

### 10.3.1 Imposta sul reddito

#### Assoggettamento

Le persone fisiche che hanno il domicilio o che risiedono in Svizzera sono assoggettate all'imposta a livello federale e cantonale/ comunale. La dimora temporanea viene concessa a condizione che l'interessato, senza considerare interruzioni temporanee, soggiorni in Svizzera per a) almeno 30 giorni esercitando un'attività lucrativa o b) per 90 giorni o più senza esercitare alcuna attività lucrativa. Secondo il sistema fiscale svizzero le società di persone sono trasparenti, per cui ogni socio viene tassato individualmente.

Il reddito delle coppie sposate viene cumulato e tassato secondo il principio dell'imposizione della famiglia. Lo stesso si applica per le unioni civili. Ogni eventuale reddito di un figlio minore va ad aggiungersi al reddito degli adulti, eccezion fatta per il reddito conseguito dal minore che esercita un'attività lucrativa, il quale viene invece conteggiato separatamente.

Le imposte sul reddito federali e cantonali/comunali vengono prelevate e riscosse dalle autorità fiscali cantonali e sono calcolate su di un periodo di un anno (anno civile) in base a una dichiarazione d'imposta che ogni contribuente è tenuto a presentare.

Gli individui che non stabiliscono un luogo di residenza in Svizzera sono obbligati a pagare solo le tasse sul reddito prodotto in Svizzera.

#### Reddito imponibile

Le persone fisiche domiciliate in Svizzera vengono tassate sul reddito percepito a livello mondiale. Tuttavia, i proventi da attività commerciali svolte all'estero, da stabilimenti fissi e da proprietà immobiliari ubicate all'estero sono esenti da imposta e vengono presi in considerazione solo ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile (esenzione con progressione). Il reddito complessivo include i proventi da attività personali dipendenti o indipendenti, da indennità di compensazione o contributi accessori nonché da beni mobili e immobili. Il reddito imponibile include anche il valore locativo della proprietà occupata dal residente.

Alcuni tipi di reddito, come ad esempio eredità, donazioni e diritti di proprietà matrimoniali, sussidi versati da enti pubblici o privati ecc. sono per legge esenti da tassazione. Inoltre, una persona fisica può dedurre dal reddito lordo i costi del guadagno comprese, ad esempio, le spese di viaggio tra il proprio domicilio e il luogo di lavoro, i contributi sociali e di previdenza. È possibile richiedere deduzioni aggiuntive per figli a carico e per premi assicurativi nonché per coppie sposate con un doppio reddito. Tuttavia il numero di deduzioni concesse può variare significativamente da cantone a cantone. Gli interessi su prestiti, su ipoteche ecc. sono deducibili nella loro totalità per scopi commerciali, mentre invece quelli per scopi privati relativi a beni privati sono deducibili solo nella misura in cui essi non superano la somma del reddito da beni mobili e immobili maggiorata di CHF 50'000. Inoltre, possono essere dedotte le spese per la conservazione del valore delle proprietà o può essere applicata una deduzione complessiva.

Le aliquote d'imposta per le persone fisiche sono generalmente progressive; a livello federale l'aliquota massima è dell'11,5%. I cantoni sono liberi di decidere i loro coefficienti d'imposta. Gli oneri fiscali massimi applicabili variano significativamente da un cantone all'altro (capoluoghi cantonali ca. 12% - 30%). A livello federale è stata introdotta una tariffa familiare speciale per l'anno fiscale 2011. Questa si basa sulla tariffa per le coppie sposate con l'aggiunta di una deduzione fiscale supplementare per figlio.

#### Utili di capitale

Gli utili in capitale realizzati su un bene personale o commerciale, mobile o immobile, sono tassati in maniera differente. Gli utili sui beni mobili di natura personale sono esenti da imposta, mentre invece gli utili su beni mobili di natura commerciale sono tassati all'aliquota ordinaria sul reddito. Per quanto riguarda la tassazione dei beni immobili si rimanda al capitolo 10.3.2.

#### Perdite

A differenza delle perdite personali, quelle commerciali sono fiscalmente deducibili e possono essere riportate per sette anni.

#### Versamenti in conto capitale

A partire dal 1° gennaio 2011, i versamenti in conto capitale qualificati sono esenti dalle imposte: non sono soggetti né alle ritenute d'acconto (capitolo 10.4), né alle imposte sul reddito per il beneficiario. Questa condizione era già applicata alla restituzione in conto capitale precedentemente al 1° gennaio 2011, e ora si applica anche alle restituzioni sugli investimenti, sui premi e alle assegnazioni delle società per azioni eseguiti successivamente al 31 dicembre 1996, quali distribuzioni esenti dalle imposte.

### **Imposte alla fonte**

I dipendenti stranieri che non sono in possesso di un permesso di soggiorno vengono tassati sulla base del reddito percepito per mezzo di un'imposta di deduzione alla fonte. Se il reddito tassato alla fonte supera l'importo di CHF 120'000 (CHF 500'000 a Ginevra) all'anno, è necessario presentare una dichiarazione dei redditi. Negli altri casi, l'imposta alla fonte è definitiva. Il dipendente può, tuttavia, richiedere una deduzione speciale in un processo separato.

I dipendenti che hanno mantenuto la residenza all'estero sono tassati in base al reddito alla fonte, indipendentemente dalla nazionalità, e in generale non possono presentare una dichiarazione dei redditi.

La legislazione in merito all'imposta alla fonte è attualmente in fase di rielaborazione. È prevista una riduzione della soglia reddituale per la dichiarazione dei redditi. Si discutono inoltre in particolare questioni procedurali, soprattutto quelle relative a individui non residenti in Svizzera il cui reddito proviene quasi esclusivamente da fonti elvetiche.

### **10.3.2 Imposta sulla sostanza**

L'imposta sulla sostanza netta viene prelevata unicamente a livello cantonale/comunale a seconda della normativa fiscale e delle aliquote vigenti nei diversi cantoni. L'imposta è calcolata sulla sostanza netta (sostanza lorda meno i debiti) composta dai beni immobili, dai beni mobili come titoli e depositi bancari, dal valore di rimborso di assicurazioni vita, dagli autoveicoli, dagli interessi nelle successioni non distribuiti, ecc. L'imposta sulla sostanza viene prelevata anche su beni che non generano alcun reddito. Le partecipazioni in imprese straniere e gli impianti non sono soggetti all'imposta sulla sostanza, così come le proprietà all'estero. Questi beni patrimoniali sono comunque presi in considerazione per il calcolo del tasso applicabile per l'imposta sulla sostanza, se si tratta di un tasso progressivo (esenzione fiscale con progressione). I privati possono detrarre i debiti dalla sostanza lorda, nonché gli importi esentasse che variano da cantone a cantone e in base allo stato civile e ai figli.

L'imposta sulla sostanza è progressiva nella maggior parte dei cantoni, per cui i cantoni possono fissare le proprie aliquote fiscali. L'onere fiscale varia quindi considerevolmente e va dallo 0,0010% all'1%. Il governo federale non applica l'imposta sulla sostanza.

### **10.3.3 Espatriati**

Gli espatriati sono dirigenti e specialisti stranieri (ad esempio nel settore dell'informatica) inviati temporaneamente in Svizzera dai loro datori di lavoro per un periodo massimo di cinque anni, durata limite consentita per il rispettivo incarico o contratto lavorativo. Gli espatriati possono richiedere sgravi fiscali sulle spese sostenute in ragione del loro soggiorno in Svizzera.

Sono deducibili le seguenti spese:

i) spese di trasloco, comprese le spese di viaggio da e per la Svizzera; ii) opportune spese di abitazione in Svizzera nel caso in cui fosse necessario mantenere un'abitazione permanente nel Paese d'origine; iii) spese per la frequentazione da parte di figli in età scolare di un istituto privato qualora le scuole pubbliche locali non offrano un insegnamento adeguato. Invece di indicare le spese effettive di trasloco e di abitazione, il contribuente può richiedere una deduzione forfettaria mensile che varia da cantone a cantone. Gli eventuali rimborsi di spese professionali dell'espatriato da parte del datore di lavoro devono essere attestati nel certificato di salario del dipendente.

Il diritto a beneficiare dello status di espatriato a fini fiscali cessa non appena l'attività lucrativa temporanea viene sostituita da un'attività permanente.

L'Ordinanza federale concernente gli espatriati si trova attualmente in fase di rielaborazione. Le modifiche proposte prevedono la limitazione del gruppo di aventi diritto, nonché requisiti più stringenti per la fruizione delle deduzioni.

### **10.3.4 Frontalieri**

I frontalieri sono persone che vivono all'estero (ad esempio in Germania, Francia, Italia, Liechtenstein o Austria) e lavorano in Svizzera e che si spostano quotidianamente dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

L'imposizione in Svizzera di queste persone è differente a seconda del luogo di lavoro e di domicilio (che può essere il loro Paese di origine oppure un Paese straniero). La convenzione di doppia imposizione con la Germania, ad esempio, prevede una suddivisione del diritto di imposizione tra i due Paesi. Il Paese di lavoro si limita ad un'imposta alla fonte del 4,5% sullo stipendio lordo percepito dal frontaliere. La tassazione parziale del frontaliere nel Paese di lavoro non lo libera dal pagamento dell'imposta sul reddito nel luogo di domicilio (ad esempio tassazione con credito d'imposta). Lo status di frontaliere decade se il lavoratore non può tornare al suo domicilio all'estero per più di 60 giorni lavorativi l'anno per motivi professionali. Ai frontalieri provenienti dalla Francia si applicano accordi che variano da cantone a cantone.

### 10.3.5 Imposizione forfettaria

Sia la normativa fiscale federale che quella della maggior parte dei cantoni contemplano la possibilità di applicare una particolare forma di imposizione conosciuta come imposizione forfettaria, in virtù della quale i contribuenti domiciliati in Svizzera vengono tassati secondo il dispendio e il costo della vita in Svizzera anziché, come di solito avviene, in base al reddito e agli attivi conseguiti a livello mondiale.

I contribuenti che possono richiedere l'imposizione forfettaria sono persone che scelgono per la prima volta domicilio o dimora in Svizzera oppure che vi fanno ritorno dopo un'assenza di almeno dieci anni e che non svolgono nessuna attività lucrativa in Svizzera. Mentre i cittadini svizzeri possono richiedere questo trattamento solo nella fase di elezione del domicilio, quelli stranieri possono richiederlo per un periodo di tempo indeterminato, purché soddisfino le menzionate condizioni. Di fatto le disposizioni sull'imposizione forfettaria sono destinate a persone finanziariamente indipendenti che non cercano lavoro in Svizzera.

Nel caso di coppie sposate che si trasferiscono in Svizzera, per poter beneficiare dell'imposizione forfettaria entrambi i coniugi devono soddisfare le condizioni sopraccitate: di regola, infatti, non è possibile applicare ad un coniuge il regime forfettario e all'altro quello ordinario.

La base imponibile viene calcolata ogni anno sulle spese sostenute dal contribuente in Svizzera e all'estero. Per il calcolo non si prendono in considerazione solo le spese del contribuente ma anche quelle del coniuge e dei figli a carico, purché vivano in Svizzera. Tra queste spese figurano generalmente quelle per vitto, alloggio, vestiario, istruzione, tempo libero e tutte le altre spese collegate al tenore di vita. Il calcolo esatto viene effettuato insieme alle autorità fiscali del cantone in cui l'interessato desidera domiciliarsi. In ogni caso, la base minima deve corrispondere a) ad almeno il quintuplo del canone di locazione pagato per un'abitazione in affitto o il quintuplo del reddito da locazione imputabile ai proprietari di abitazione (a sette volte dal 1° gennaio nel caso dell'imposta federale diretta) o b) al doppio delle spese annuali di alloggio se il contribuente vive in albergo o in una sistemazione analoga (al triplo dal 1° gennaio nel caso dell'imposta federale diretta). Qualora il contribuente possieda e/o affitti più di un'abitazione, ai fini del calcolo si prende in considerazione quella più cara. Nel caso dell'imposta federale diretta, dal 1° gennaio entra in vigore una soglia minima di CHF 400'000 per il reddito imponibile.

Abitualmente coloro che richiedono l'imposizione forfettaria sono considerati domiciliati in Svizzera e possono chiedere sgravi anche sul loro reddito di origine estera in virtù delle convenzioni di doppia imposizione, alcune delle quali, tuttavia, prevedono la concessione dei benefici soltanto se tutto il reddito conseguito nel Paese di origine è soggetto ad imposizione ordinaria in Svizzera.

Nel 2009 il cantone di Zurigo ha promosso una votazione per richiedere l'abolizione dell'imposizione forfettaria a livello cantonale/comunale e, poiché la maggioranza dei cittadini del cantone hanno accolto la proposta, a partire dal 1° gennaio 2010 a Zurigo questo regime speciale non sarà più applicato. Nel frattempo anche i Cantoni di Sciaffusa, Appenzello Esterno, Basilea Campagna e Basilea Città hanno abolito l'imposizione forfettaria. Altri cantoni potrebbero decidere di seguire la stessa strada.

Va inoltre tenuto presente che entro fine 2014 sarà sottoposta a votazione un'iniziativa popolare che richiede l'abolizione dell'imposizione forfettaria a livello nazionale.

### 10.3.6 Imposta sulle successioni e donazioni

L'imposta sulle successioni e donazioni non è armonizzata, pertanto i cantoni sono liberi di prelevarla secondo norme che differiscono notevolmente da un cantone all'altro. Fatta eccezione per il cantone di Svitto, tutti gli altri prelevano un'imposta sulle successioni e donazioni per certi trasferimenti di beni se il defunto o il donante erano residenti nel rispettivo cantone o se la proprietà immobiliare oggetto del trasferimento è situata nel cantone.

Nella maggior parte dei casi le tariffe d'imposta in materia di successioni e donazioni sono strutturate secondo il principio della progressione e tengono generalmente conto del grado di parentela tra il defunto o il donante e il beneficiario e/o del valore della devoluzione. In tutti i cantoni il coniuge superstite è esonerato dall'imposta sulle successioni e donazioni; nella maggior parte dei cantoni anche gli eredi diretti sono esonerati.

Al momento è in via di valutazione un'iniziativa popolare che ha lo scopo di introdurre un'imposta sulle successioni e donazioni a livello federale, al posto delle imposte sulle successioni e donazioni a livello cantonale. Il trasferimento di beni fra coppie sposate e fra partner registrati continuerà ad essere esente dalle imposte. Per tutti gli altri trasferimenti di beni, c'è l'intenzione di applicare un'imposta del 20%, con un importo di esenzione dalle imposte di 2 milioni di CHF e varie esenzioni. Si prevede che questa legge non verrà implementata prima del 2015, anche se è più probabile un'implementazione della stessa nel 2016. Se questa iniziativa popolare verrà accettata, tuttavia, le donazioni ricevute dopo il 1° gennaio 2012 faranno parte dei beni imponibili in modo retroattivo, indipendentemente dal momento in cui entrerà in vigore il nuovo articolo della costituzione.



## 10.4 IMPOSTA PREVENTIVA

L'imposta preventiva è un'imposta riscossa alla fonte da parte della Confederazione sull'ammontare lordo dei dividendi di società svizzere, sul reddito di obbligazioni e di strumenti di debito equiparabili di emittenti svizzeri nonché su alcune distribuzioni di fondi d'investimento svizzeri e su interessi di depositi presso istituti di credito svizzeri.

Poiché il principio del versamento in conto capitale è entrato in vigore il 1° gennaio 2011, la restituzione dei versamenti in conto capitale, eseguita dagli azionisti dopo il 31 dicembre 1996, dichiarata e conteggiata in modo corretto, viene ora trattata allo stesso modo della restituzione del capitale nominale. Per quanto riguarda la ritenuta d'acconto, queste restituzioni generalmente sono esenti dalle imposte. La restituzione dei versamenti in conto capitale per gli individui (se le azioni sono detenute come beni privati) ora non rappresenta più reddito imponibile (vedere capitolo 10.3.1.).

Anche le vincite alle lotterie e le prestazioni assicurative sono soggette a trattenute alla fonte (ovvero, a partire dal 2013, gli importi vinti superiori a CHF 1'000).

In generale è obbligo del debitore trattenere l'importo dovuto, a prescindere dall'effettivo diritto di rimborso totale o parziale spettante al beneficiario. Il rimborso è possibile soltanto a patto che gli utili percepiti vengano adeguatamente indicati nella dichiarazione d'imposta, e ciò per evitare l'evasione fiscale. Alle persone giuridiche con sede in Svizzera l'imposta preventiva è restituita tramite versamento, mentre alle persone fisiche è riconosciuta in compensazione sul totale delle tasse dovute, attraverso la procedura d'imposizione ordinaria.

**«Grazie a numerose convenzioni di doppia imposizione e ad accordi bilaterali, i contribuenti con domicilio al di fuori della Svizzera possono ottenere il rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva.»**

Per i contribuenti non domiciliati in Svizzera l'imposta preventiva rappresenta generalmente un onere fiscale definitivo. Tuttavia, è possibile concedere un rimborso totale o parziale in virtù di una convenzione di doppia imposizione o di un accordo bilaterale tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del beneficiario.

Bisogna inoltre sottolineare che, per alcune distribuzioni di dividendi, è possibile applicare una procedura di notifica che sostituisce l'imposta preventiva e la procedura di rimborso.

### 10.4.1 Aliquote nazionali

L'aliquota è pari al 35 % ed è applicata alle distribuzioni di dividendi (comprese le distribuzioni di dividendi occulti), su utili e il pagamento di interessi su obbligazioni o prestiti simili a obbligazioni e gli interessi che le banche, o istituti affini, versano a soggetti non bancari. Il pagamento di interessi per accordi di finanziamento societari non è soggetto alla ritenuta d'acconto. Lo stesso vale per royalties, licenze, commissioni di servizio e altre commissioni a carico di persone fisiche o società svizzere, purché venga rispettato il principio di libera concorrenza («dealing at arm's length»).

### 10.4.2 Aliquote secondo le convenzioni di doppia imposizione

La maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione prevedono una riduzione dell'aliquota ordinaria del 35 % sui dividendi. L'aliquota ridotta è normalmente pari al 15 % per gli investitori e allo 0 %, 5 % o 10 % in caso di beneficiari con una percentuale qualificata di quote sociali. Per concedere le riduzioni, alcune convenzioni richiedono che il reddito di origine svizzera venga tassato nello Stato di domicilio del beneficiario. Per quanto concerne gli interessi, la maggior parte delle convenzioni prevedono una riduzione generalmente fino al 10 %; alcune prevedono addirittura il rimborso totale.

Tuttavia, questa forma di agevolazione è possibile solo se il beneficiario rientra effettivamente nella sfera di applicazione della convenzione da lui invocata.

### 10.4.3 Accordi bilaterali con l'Unione europea

Nel maggio del 2004 la Svizzera e l'Unione Europea («UE») hanno sottoscritto otto accordi bilaterali («Accordi bilaterali II»), che si sommano ai sette già esistenti («Accordi bilaterali I», in vigore dal 1° giugno 2002).

Uno di essi è l'Accordo sulla fiscalità del risparmio, che prevede misure equivalenti a quelle sancite dalla Direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio. Per incoraggiare la Svizzera alla sottoscrizione, esso conteneva formulazioni praticamente identiche alla Direttiva UE madre-figlia e alla Direttiva UE su interessi e royalties allora in vigore. Di fatto, la Svizzera applica queste due direttive UE dal 1° luglio 2005, mentre le loro future modifiche non si applicheranno automaticamente anche alla Svizzera.

Analogamente, dividendi, royalties e pagamenti di interessi tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE non saranno soggetti all'imposta preventiva, purché vengano soddisfatte determinate condizioni come la quota di partecipazione (qualificata) e il periodo di detenzione.

In generale gli accordi bilaterali, compreso quello sulla fiscalità del risparmio, si applicheranno anche ai nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 1° luglio 2005 (ad esempio Bulgaria e Romania). Con alcuni Paesi bisognerà tuttavia valutare l'opportunità di stipulare accordi transitori.

In caso di abuso o frode è possibile rifiutare l'applicazione dei benefici derivanti dall'Accordo sulla fiscalità del risparmio, e ciò in virtù della riserva esplicita contenuta nell'accordo stesso in merito all'attuazione di disposizioni nazionali o basate sull'accordo per la prevenzione di frodi o abusi, sia da parte della Svizzera che dei singoli Stati membri dell'UE.

Le convenzioni di doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE con un trattamento più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessi e royalties restano comunque invariate.

## 10.5 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Benché la Svizzera non sia uno Stato membro dell'UE, il suo sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA) è stato concepito in linea con la sesta direttiva UE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari («Sesta direttiva IVA») per mettere a punto una tassa modulare non cumulativa che contempra la deduzione dell'imposta precedente. L'IVA svizzera è pertanto prelevata sotto forma di imposta indiretta solo a livello federale sulla maggior parte di beni e servizi ed è riscossa ad ogni stadio del processo di produzione e distribuzione. Essa è strutturata come imposta dovuta dal fornitore (l'ammontare dell'imposta dovuta è calcolato sulla controprestazione pagata dal destinatario).

### 10.5.1 Assoggettamento

In linea di principio, ogni società, istituto, comunità di persone o ente senza capacità giuridica, ecc. che gestisce un'attività imprenditoriale (attività commerciale o professionale che permette il conseguimento di entrate per un lungo periodo di tempo, indipendentemente dall'intenzione di generare o meno un reddito) è assoggettata/o all'imposta. Esiste un obbligo di registrazione se la cifra d'affari imponibile sul territorio svizzero supera i CHF 100'000 all'anno. Tutte le succursali svizzere di una casa madre con sede in Svizzera costituiscono un soggetto fiscale unico assieme ad essa. Anche le succursali svizzere di una sede principale estera sono classificate come un unico soggetto fiscale, mentre invece le succursali svizzere e la casa madre estera sono considerate soggetti fiscali a sé stanti.

Se le entrate di un soggetto fiscale (cifra d'affari da fornitura di beni e da prestazione di servizi imponibili) sono inferiori a CHF 100'000 l'anno (o a CHF 150'000 per le associazioni sportive e le istituzioni di pubblica utilità), tale soggetto è esentato dall'assoggettamento all'IVA. Esiste tuttavia la possibilità di rinunciare all'esenzione dall'assoggettamento. All'atto della registrazione l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) rilascia ancora al contribuente un numero di registrazione IVA che si basa essenzialmente sul numero identificativo della società. Il numero di IVA viene aggiunto al numero identificativo della società (per esempio, CHE-123.456.789 MWST). Dal 31 gennaio 2014 è valido soltanto il numero di IVA che si basa sul numero identificativo della società e sostituisce il precedente numero di riferimento a sei cifre.

È in vigore una normativa speciale per le società finanziarie. In generale, l'acquisizione, la detenzione e la vendita di azioni costituisce un'attività imprenditoriale ai sensi della legge svizzera sull'imposta sul valore aggiunto. Le partecipazioni in società di capitali per un ammontare superiore o uguale al 10% è classificata come possesso di azioni allo scopo di investimento sul lungo termine e ha un'influenza considerevole. La classificazione dell'attività come imprenditoriale significa che la società finanziaria può essere registrata volontariamente rinunciando così all'esclusione dall'esenzione dalle imposte. Il vantaggio della registrazione è che la imposta anticipata dovuta nell'ambito delle attività di detenzione può essere richiesta anche se la vendita di azioni essenzialmente rappresenta reddito esente da imposte (normalmente, però, è necessaria una correzione dell'imposta in funzione del reddito derivante dagli interessi).

### 10.5.2 Operazioni imponibili

Soggiacciono all'IVA le seguenti operazioni: 1) la fornitura di beni in Svizzera (compreso il Liechtenstein); 2) la prestazione di servizi in Svizzera (compreso il Liechtenstein); 3) l'acquisto di servizi (e determinate forniture sul territorio svizzero) da aziende con sede all'estero per un ammontare superiore a CHF 10'000 l'anno; 4) l'importazione di beni.

Determinate prestazioni di servizi ad un destinatario all'estero (nonché l'esportazione e la fornitura di beni all'estero) sono considerate come operazioni esenti IVA con diritto di rimborso totale dell'imposta precedente. Ai fini dell'IVA, il termine di fornitura di beni è più ampio di quello previsto dalla normativa commerciale svizzera: la legge sull'IVA, infatti, contempla una serie di transazioni commerciali ritenute fornitura di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto come la manutenzione di macchinari, l'affitto o la locazione di beni, il commercio di elettricità ecc.

### 10.5.3 Base imponibile

La base di calcolo dell'ammontare imponibile per la fornitura di beni e la prestazione di servizi è rappresentata dalla controprestazione lorda (in denaro o in natura) convenuta o ricevuta. L'imposta precedente, ovvero l'imposta pagata sull'acquisto di beni e servizi, è deducibile; pertanto viene tassato solo il valore aggiunto (principio onnifase al netto).

### 10.5.4 Aliquote

Dal 1° gennaio 2011, l'aliquota ordinaria per ogni fornitura di beni o prestazione di servizi imponibile è pari all'8%. Le prestazioni del settore alberghiero soggiacciono ad un'aliquota speciale pari al 3,8%. Per determinate categorie di beni e di prestazioni di servizi di prima necessità, come ad esempio erogazione di acqua, beni alimentari, bevande non alcoliche, bestiame, pollame e pesci, cereali, libri e giornali, prestazioni di servizi di società di radio e televisione non aventi carattere commerciale ecc., si applica un'aliquota ridotta del 2,5%.

L'AFC accorda inoltre alle piccole imprese con una cifra d'affari inferiore a CHF 5,02 milioni (IVA inclusa) ed un debito fiscale annuo non superiore a CHF 109'000 (calcolato secondo l'aliquota netta applicabile) la possibilità di applicare un procedimento di rendiconto semplificato. Le piccole imprese possono scegliere di conteggiare l'imposta sul valore aggiunto in base ad un'aliquota forfettaria inferiore a quella dell'8%, a condizione che rinuncino alla procedura ordinaria di deduzione dell'imposta precedente in quanto l'aliquota forfettaria considera già la quota di imposta precedente deducibile. Questo procedimento d'imposizione semplificato dev'essere mantenuto per almeno un anno e le dichiarazioni IVA devono essere presentate solo due volte l'anno (contrariamente alla presentazione trimestrale dei rendiconti).

### 10.5.5 Esenzioni

La legge IVA differenzia tra operazioni esenti dall'imposta ed operazioni escluse dall'imposta. Sebbene per ambedue le categorie i operazioni non sia dovuta l'IVA, esiste una differenza riguardo alla deduzione dell'imposta precedente.

Nel caso di operazioni escluse non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente pagata sulla cifra d'affari esclusa dall'IVA. Tra le attività escluse figurano le prestazioni del settore sanitario, quelle dell'istruzione, della cultura e dello sport, le attività legate alla previdenza e sicurezza sociale, la maggior parte delle operazioni bancarie ed assicurative, la locazione e la vendita di immobili nonché i fatturati derivanti da scommesse e lotterie. Per la maggior parte di queste operazioni escluse esiste tuttavia la possibilità di optare per la rispettiva imposizione facoltativa. Tale opzione non è però possibile per le operazioni bancarie ed assicurative e per l'affitto di proprietà esclusivamente per uso abitativo. A differenza delle attività escluse dall'IVA, quelle esenti prevedono il diritto alla deduzione dell'imposta precedente per tutte le imposte pagate in relazione ai beni ed alle prestazioni di servizi che generano la cifra d'affari (esenzione effettiva). L'esportazione di beni è un esempio di cifra d'affari esente (a questo proposito vedasi anche il capitolo 10.5.7).

Le prestazioni effettuate all'estero non sono soggette all'IVA svizzera. Questo tipo di fatturato è generalmente il risultato di un'attività commerciale internazionale. Un esempio tipico è quello di una società commerciale svizzera che acquista merci da una società produttrice estera e le rivende a clienti in un Paese terzo, con spedizione delle merci direttamente dalla società produttrice a quest'ultimi. Le prestazioni di fornitura di beni o di servizi all'estero prevedono il diritto alla deduzione dell'imposta precedente se la cifra d'affari generata, per la quale l'opzione è esclusa, non è considerata essere esclusa dall'IVA.

### 10.5.6 Deduzione dell'imposta precedente

Un'impresa assoggettata all'IVA risponde dell'IVA (imposta sulla cifra d'affari) dovuta su tutti i servizi imponibili e paga a sua volta l'IVA sui servizi che acquista (imposta precedente). Generalmente l'imposta precedente può essere dedotta dall'IVA dovuta. In tal caso l'IVA non costituisce un onere addizionale per l'impresa. Pertanto, l'IVA rappresenta un costo effettivo solo per il consumatore finale o per un'impresa che svolge transazioni per le quali l'imposta precedente non può essere recuperata (imprese con cifre d'affari escluse dall'IVA, ad es. banche ed assicurazioni).

### 10.5.7 Esportazioni

Oltre ai beni esportati all'estero anche certi servizi – se prestati a destinatari con sede all'estero – sono esenti dall'IVA svizzera (con diritto alla deduzione dell'imposta precedente).

La legge sull'IVA svizzera contiene tuttavia un elenco di servizi che sono tassabili nello Stato di domicilio del prestatore oppure sono soggetti a regole speciali conformemente a tale elenco (ad es. servizi relativi al settore immobiliare, alberghiero, della ristorazione, dell'istruzione, dello sport e della cultura, servizi per il trasporto di persone ecc.). I servizi non inclusi in questa lista che vengono prestati ad un destinatario con sede all'estero non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (regola di base – trova applicazione il cosiddetto principio del luogo del destinatario).


Tuttavia, il diritto all'esenzione dall'IVA (o la non imponibilità) per questi servizi deve essere comprovato dalla relativa documentazione, tra cui fatture, contratti ecc. In ogni caso, è estremamente importante che la documentazione venga preparata rispettando i requisiti della legge sull'IVA svizzera. Lo stesso vale per le esportazioni che beneficiano dell'esenzione dall'IVA per le quali è necessario un certificato doganale di importazione o esportazione.

### 10.5.8 Attività internazionale

Nel caso di una società commerciale svizzera che acquista merci da una società produttrice estera e le rivende a clienti in un Paese terzo, con spedizione delle merci direttamente dalla società produttrice a quest'ultimi, le regole di base concernenti l'IVA di cui sopra hanno il seguente effetto:

### Attività internazionale

(FIG. 49)



Fonte: produzione propria

### 10.5.9 Imprese con sede all'estero

Le imprese con sede all'estero che forniscono beni o determinate prestazioni di servizi in Svizzera e che rinunciano all'esenzione da pagamento delle imposte o che superano la soglia di cui al capitolo 10.5.1 devono generalmente nominare un rappresentante fiscale ai fini dell'IVA con sede in Svizzera. Queste imprese possono richiedere direttamente la deduzione dell'imposta precedente. Le imprese estere che forniscono a persone soggette a imposta dei servizi sui cui si applica unicamente l'imposta sull'acquisto sono esenti dall'IVA; si tratta di forniture in Svizzera non soggette alla tassa sulle importazioni, ovvero di prestazioni di servizi basate sul principio del luogo del destinatario (fanno eccezione le prestazioni di servizi di telecomunicazione o elettronici erogate a destinatari non soggetti a imposta).

Le imprese con sede all'estero che non esercitano attività imponibili in Svizzera hanno invece diritto al rimborso dell'IVA svizzera se le loro attività all'estero risultano generare un fatturato imponibile ai sensi della legge sull'IVA svizzera e se il Paese in cui hanno sede accorda reciprocamente la parità di trattamento alle imprese svizzere per quanto riguarda la procedura di rimborso dell'IVA.

**«La Svizzera applica l'aliquota IVA più bassa d'Europa, pari all'8%.»**

## 10.6 ALTRE TASSE

### 10.6.1 Tasse di bollo

Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni nell'ambito della circolazione giuridica come l'emissione di azioni (tassa di emissione, nota anche come imposta indiretta sulla raccolta di capitale, o capital duty) o sulla compravendita di titoli (tassa di negoziazione).

La tassa sull'emissione e sull'aumento di capitale delle società anonime svizzere è pari all'1% del valore venale dell'ammontare fornito, con un'esenzione sul primo milione di capitale in CHF, versato a titolo di contributo iniziale o successivo.

Le operazioni di compravendita di titoli svizzeri e stranieri concluse da negozianti svizzeri in quanto contraenti o mediatori sono soggette alla tassa di negoziazione (nota anche come «securities turnover tax»). A seconda del domicilio dell'emittente (in Svizzera o all'estero), l'aliquota è dello 0,15% o dello 0,3% e viene calcolata sul controvalore dei titoli scambiati.

Sono considerati negozianti di titoli svizzeri le persone professionalmente attive nella compravendita di titoli per proprio conto o per conto di terzi, comprese banche e altri istituti svizzeri assimilabili a banche. Inoltre, sono parimenti considerati negozianti di titoli svizzeri le società che detengono titoli imponibili per un valore contabile superiore a CHF 10 milioni e i cosiddetti «remote member», ovvero i membri stranieri di una borsa svizzera in relazione a titoli svizzeri quotati alla borsa svizzera.

### 10.6.2 Imposte immobiliari

Gli utili in capitale maturati da un patrimonio immobiliare in Svizzera sono soggetti a una speciale imposta sulla proprietà fondiaria o alla normale imposta sull'utile delle persone giuridiche a seconda del sistema applicato nel cantone in cui è situata la proprietà. Il diritto a tassare questi utili spetta unicamente ai cantoni e ai comuni.

Inoltre, nella maggior parte dei cantoni il trasferimento della proprietà di un bene immobile è soggetto ad una tassa di passaggio di proprietà («mutazione»), mentre invece a livello federale non vengono prelevate imposte di questo genere. In linea di principio la tassa di mutazione è calcolata sul prezzo di acquisto o sul valore imponibile della proprietà e viene di solito pagata dall'acquirente. L'aliquota applicabile varia tra l'1% e il 3% da cantone a cantone.

Circa la metà dei cantoni prelevano altresì una speciale imposta sulla sostanza immobiliare, esigibile ogni anno oltre all'imposta generale sulla sostanza. L'imposta viene prelevata nel luogo in cui è situata la proprietà e viene calcolata sul valore di mercato o sul valore imponibile della proprietà senza deduzione dei debiti. Le aliquote applicabili variano tra lo 0,035% e lo 0,3%.

## 10.7 CONVENZIONI DI DOPPIA IMPOSIZIONE

Per minimizzare gli effetti della doppia imposizione in Svizzera e all'estero, la Svizzera ha stipulato una serie di convenzioni di doppia imposizione relative alle imposte dirette sul reddito o il patrimonio con tutti i principali Paesi industrializzati e con molti altri Stati. La maggior parte di queste convenzioni ricalcano i principi della convenzione modello dell'OCSE, che stabilisce dove il reddito o il patrimonio devono essere tassati e descrive le modalità per eliminare la doppia imposizione. La Svizzera ha adottato il metodo di esenzione e non preleva l'imposta sul reddito e sul patrimonio già tassati nello Stato di origine. Questi ultimi sono presi in considerazione solo per il calcolo dell'aliquota impositiva (aliquota progressiva). Su alcuni redditi (dividendi, interessi e tasse su licenze), il diritto alla tassazione appartiene da una parte allo Stato di origine, dall'altra allo Stato di domicilio. Tuttavia, le convenzioni di doppia imposizione limitano il diritto di tassazione dello Stato di origine e l'imposta versata nello Stato di origine può essere dedotta dall'imposta prelevata nel Paese di domicilio del destinatario. Attualmente sono in vigore oltre 80 convenzioni di doppia imposizione più gli Accordi bilaterali con l'UE, validi dal 1° luglio 2005. Dato che i trattati fiscali della Svizzera sono convenzioni internazionali a tutti gli effetti, essi sostituiscono la normativa tributaria federale e cantonale/comunale.

Le convenzioni di doppia imposizione si applicano sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che hanno il loro domicilio o sede in uno o in entrambi gli Stati contraenti. Come già menzionato al capitolo 10.3.5, le persone fisiche o giuridiche domiciliate in Svizzera che richiedono l'imposizione forfettaria hanno normalmente diritto anche agli sgravi in virtù delle convenzioni di doppia imposizione. Tuttavia, secondo alcune convenzioni, per godere dei loro benefici è necessario soddisfare una serie di condizioni speciali.

Oltre alle convenzioni sulla doppia imposizione delle imposte sul reddito e sulla sostanza la Svizzera ha concluso anche alcune convenzioni relative all'imposta sulle successioni e all'imposta immobiliare. Per il momento non ha invece ancora negoziato nessuna convenzione relativa all'imposta sulle donazioni. Esistono infine alcune convenzioni speciali che riguardano i frontalieri, la tassazione del trasporto aereo e la situazione fiscale delle organizzazioni internazionali e del loro personale.

## 10.8 RIFORMA DELL'IMPOSIZIONE DELLE IMPRESE III

In Svizzera è attualmente in corso un processo di modernizzazione del regime fiscale delle imprese. La Riforma dell'imposizione fiscale delle imprese III (RIE III) punta a creare un regime fiscale vantaggioso in linea con le norme tributarie dell'UE e dell'OCSE.

Questo comporta la sostituzione dei regimi di tassazione cantonali relativi a holding, società di gestione e società miste e di quelli applicati alle società di domicilio e agli stabilimenti finanziari d'impresa («Swiss Finance Branch») tramite diversi provvedimenti tra cui l'introduzione di «licenze box» per la tassazione dei redditi da beni immateriali e la remunerazione del capitale proprio.

La RIE III punta a migliorare in modo sostenibile l'attrattiva fiscale della Svizzera.

Un primo progetto per la procedura di consultazione è previsto per l'autunno 2014. Le nuove disposizioni di legge dovrebbero entrare in vigore non prima del 2018.

## 10.9 REGOLE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO (TRANSFER PRICING)

Secondo la legge tributaria svizzera le transazioni tra società dello stesso gruppo devono rispettare il principio del «dealing at arm's length». La Svizzera non ha un regolamento separato sui prezzi di trasferimento per le operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate né intende dotarsene nel prossimo futuro. Per stabilire se una transazione tra società collegate rispetta il principio del «dealing at arm's length», le autorità fiscali svizzere seguono le direttive in materia di prezzi di trasferimento emanate dall'OCSE. In Svizzera non esiste una documentazione specifica necessaria ai fini del transfer pricing. Una società che svolge un'attività commerciale in Svizzera deve tuttavia essere in possesso della documentazione atta a dimostrare che le transazioni intercorse corrispondono al principio del «dealing at arm's length».

[www.efd.admin.ch](http://www.efd.admin.ch)  
Dipartimento federale delle finanze (DFP)  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano